

DOCUMENTI

# Misure urgenti per la deflazione del contenzioso civile pendente

CESARE CAVALLINI – FERRUCCIO AULETTA  
GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

---

La Rivista pubblica qui un contributo *de lege ferenda* sul tema, oggetto di incessanti dibattiti, della conciliazione giudiziale, ritenuto efficace strumento per la deflazione del carico giudiziario civile pendente. Il contributo pubblicato rappresenta il risultato di un dialogo tra gli autori, diversamente impegnati nello studio e nell'applicazione del sistema della giustizia civile, sviluppatosi nel corso dell'ultimo anno.

## Relazione illustrativa

Lo scopo di questo schema di decreto legge è chiaramente di intervenire con misure eccezionali sul gravoso carico giudiziario civile pendente, che rischia di vanificare l'efficacia di qualsiasi riforma strutturale e procedimentale della giustizia civile.

L'incidenza di tali misure sulle controversie pendenti (la data discriminante la litispendenza non può rimanere insensibile ai noti parametri della CEDU) spiega innanzi tutto il motivo dello *spatium operandi* di tale d.l. sui procedimenti civili in primo grado e avanti il giudice dell'impugnazione (Corte di Appello, ma anche Tribunale in funzione di giudice di secondo grado avverso le sentenze dei giudici onorari, il cui numero affligge ancor più l'operato del Tribunale come giudice ordinario di primo grado), con esclusione dei procedimenti avanti il Giudice di pace e quelli pendenti secondo il rito di cui al d.lgs., n. 5/2003, cd. societario, rispettivamente per ragioni di opportunità ovvero di estrema difficoltà tecnica di realizzazione. Pertanto, tale d.l. non vuole provvedere pro futuro, lasciando impregiudicato il tempo ed il modo di una prossima riforma del Codice di procedura civile (che, nondimeno, potrà realiz-

zarsi soltanto se, nel frattempo, si interviene efficacemente per ridurre l'ingente arretrato pendente). Su questa doverosa premessa, si vengono ad illustrare le linee — guida del presente provvedimento legislativo.

Fermo l'ambito di applicazione a quelle sole controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, si crede di favorire (tanto in primo che in secondo grado) una soluzione conciliativa della controversia pendente che comporti una definizione della medesima. Soluzione conciliativa che viene demandata, però, sulla sola base dei fatti e delle prove già acquisite al processo, allo stesso giudice istruttore, previa istanza anche di una sola delle parti. Si ritiene così di introdurre una proposta ragionata di conciliazione, che non pregiudica affatto un'eventuale successiva decisione della causa, in caso di insuccesso della proposta conciliativa, non determinando quindi nessun obbligo di astensione da parte dello stesso giudice proponente, che può assumere eventualmente (e nella maggior parte dei casi assumerà) funzione di organo giudicante.

L'accettazione formale e documentata ad opera di tutte le parti consente al giudice di redigere l'atto di conciliazione, così definendo il processo.

Nell'ipotesi in cui anche una sola delle parti non dovesse accettare la proposta di conciliazione, il giudice, nell'udienza di discussione comunque fissata contestualmente alla proposta conciliativa, decide la controversia mediante lettura del dispositivo. Si vuole così intervenire sul momento di decisione della causa, in particolare nel senso di massimizzare l'utilità dell'applicazione del magistrato nello studio degli atti rendendolo immediatamente fruibile vuoi per la proposta conciliativa vuoi per la decisione in senso proprio.

Su questa premessa, la novità più eclatante, nello spirito e nello scopo del presente decreto legge, è data (per i soli giudizi pendenti in primo grado, con asimmetria imposta dallo statuto costituzionale del processo), dalla facoltà per le parti, in accordo tra loro, di rinunciare alla motivazione della sentenza depositata a seguito dell'insuccesso della proposta conciliativa. Tale modalità di rinuncia, cui consegue l'inammissibilità delle impugnazioni ordinarie, non sembra porre problemi di costituzionalità, ai sensi dell'art. 111 Cost., se si crede di poter accedere ad una lettura della norma che già una parte della dottrina processualistica ha proposto come modello decisionale tout court per i giudizi in primo grado. L'eccezionalità e l'urgenza del presente provvedimento legislativo, in ogni caso, può giustificare, secondo parametri di valutazione non estranei al sindacato di costituzionalità anche delle leggi pro-

cessuali, l'adozione di questo modello, che può garantire una più rapida definizione del contenzioso pendente, creando le condizioni per una migliore efficienza del "servizio giustizia".

L'effettiva incidenza di queste misure riposa anche su altri due profili.

Il primo è dato da una più marcata autoresponsabilità delle parti e dei difensori, che, non accettando la proposta conciliativa, vedono la domanda accolta in misura non maggiore a quanto indicato nella proposta medesima, secondo schemi normativi finora introdotti ma largamente frustrati negli esiti applicativi dal deficit assoluto di ogni ruolo conciliativo che sia facoltativamente affidato all'iniziativa del magistrato. Nell'attuale sistema processuale, allora, la violazione del comportamento autoresponsabile non può che sanzionarsi intervenendo sul regime della liquidazione delle spese di giudizio, anche parzialmente sganciato dal presupposto della "soccumbenza", come già prevede, in linea di principio, l'art. 92, comma 1, ultima parte del Codice di rito.

Il secondo profilo, ancor più calato nello spirito eccezionale ed urgente di questo d.l., è la previsione dell'esenzione dell'atto di conciliazione, di qualsivoglia contenuto, e del dispositivo della sentenza idonei a definire il giudizio dall'imposta di registro e da ogni altra tassa; nonché l'esenzione delle somme di denaro attribuite da tali atti e provvedimenti dalla determinazione del reddito imponibile, con soluzioni che sul piano fiscale — di là di ragioni di copertura la cui considerazione non appartiene alla presente sede — non paiono determinare, almeno quando contenute alla controversie già pendenti, censure di trattamento disparitario.

## Schema di decreto legge

### Art. 1

1. Nelle controversie che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, il giudice designato a norma dell'art. 168-bis c.p.c., esaurita l'istruzione, su istanza anche di una sola parte da presentare non oltre l'udienza in cui sono fatte precisare le conclusioni, propone alle parti costituite una conciliazione della lite, comprensiva della regolamentazione delle spese di giudizio, impregiudicata la decisione della causa. La proposta di conciliazione non può determinare in alcun caso la successiva astensione del giudice

2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, comunicato in copia integrale a norma dell'art. 134, comma 3, c.p.c., il giudice fissa l'udienza di discussione orale della causa. Le parti, fino a venti giorni prima dell'udienza possono depositare le rispettive comparse conclusionali.

3. Le parti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che contiene la proposta di conciliazione, devono dichiarare se accettano la stessa mediante atto depositato in cancelleria; si applica l'art. 84, comma 2, c.p.c.

4. Nei processi con pluralità di parti, l'accettazione non produce effetto se non proviene da tutte le parti.

5. Il giudice, a seguito dell'accettazione della proposta, redige l'atto di conciliazione e, previa eventuale dichiarazione di esecutività a norma dell'art. 474, comma 1, c.p.c., lo deposita in cancelleria.

6. Se il processo non viene definito a norma del comma 5, all'udienza il giudice, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo. La motivazione dev'essere depositata entro i novanta giorni successivi, salvo che le parti non ne abbiano dispensato il giudice con apposito atto depositato a norma dei commi 3 e 4. In tal caso è esclusa la proponibilità delle impugnazioni ordinarie. In ogni caso il dispositivo diviene titolo esecutivo alla scadenza del termine di trenta giorni dalla sua lettura.

7. La parte che rifiuta la conciliazione proposta a norma del comma 1 e le cui conclusioni sono definitivamente accolte in misura non maggiore di quanto previsto nella stessa proposta di conciliazione, è condannata, a norma dell'art. 92, comma 1, c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio, da liquidarsi secondo i valori massimi della tariffa applicabile, eventualmente aumentati fino alla metà, a favore di ciascuna parte che abbia eventualmente dichiarato di accettare la proposta.

### Art. 2

1. L'atto di conciliazione è esente dal pagamento dell'imposta di registro e di ogni altra tassa o spesa.

2. Le somme di denaro ricevute in esecuzione dell'atto di conciliazione non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

3. Ogni altro diritto riconosciuto,

attribuito ovvero trasferito con l'atto di conciliazione non è soggetto a tassa, imposta o spesa altrimenti prevista in caso di sentenza del giudice di uguale contenuto.

4. Queste disposizioni si applicano anche al dispositivo della sentenza nel caso di cui all'art. 1, comma 6.

#### Art. 3

1. La presente legge si applica alle cause pendenti (al 1° gennaio 2006) per le quali non siano state ancora precisate le conclusioni alla data di entrata in vigore.

2. La presente legge non si applica ai procedimenti soggetti al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alle controversie pendenti avanti al Giudice di pace, né ai giudizi di impugnazione, salvo quanto previsto dall'art. 4.

#### Art. 4

1. Nei giudizi di appello pendenti avanti il Tribunale e la Corte d'Appello alla data di entrata in vigore della presente legge, chiusa l'attività prevista negli artt. 350, 351 e quella eventualmente disposta a norma dell'art. 356 c.p.c., il Giudice, su istanza anche di una sola parte da presentare entro l'udienza in cui sono fatte precisare le conclusioni, propone alle parti una conciliazione della lite. In tal caso, si applica l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

2. Se il processo di appello non viene definito a norma dell'art. 1, comma 5, all'udienza il giudice, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo. La motivazione dev'essere depositata entro i novanta giorni successivi. Si applica l'art. 1, comma 7.

PROF. CESARE CAVALLINI

*Ordinario di Diritto processuale civile  
Università Bocconi di Milano*

PROF. FERRUCCIO AULETTA

*Ordinario di Diritto processuale civile  
Università degli Studi Napoli Federico II*

DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA

*Magistrato del Tribunale di Como*

